



32117-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANGELA TARDIO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1923/2020
VINCENZO SIANI		CC - 10/09/2020
FILIPPO CASA	- Relatore -	R.G.N. 18825/2020
FRANCESCO ALIFFI		
ANTONIO CAIRO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 26/03/2020 del TRIB. LIBERTA' di BARI

udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;

~~lette~~/sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI *clu*

Il ~~P.G.~~ conclude chiedendo l'annullamento con rinvio con riferimento alle esigenze cautelari e l'inammissibilità nel resto del ricorso.

udito il difensore

E' presente l'avvocato (omissis) del foro di BARI in difesa di (omissis)

(omissis) che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in esito all'udienza camerale celebratasi il 26.3.2020, il Tribunale del riesame di Bari confermava - con l'eccezione dell'aggravante mafiosa, che escludeva - il provvedimento con il quale il G.I.P. della sede aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a (omissis), in quanto gravemente indiziato di colpevolezza del reato di tentato omicidio commesso in danno di (omissis), e dei connessi reati in materia di armi e di ricettazione: fatti accaduti in (omissis) la mattina del (omissis), nei pressi del civico (omissis).

In particolare, si contestava all'indagato di aver esploso, con un revolver calibro 38 special, quattro colpi in direzione del (omissis) - in quel frangente seduto sui gradini dell'edificio contraddistinto dal citato numero civico di via (omissis) - che attingevano la vittima all'addome (un colpo), alla gamba destra (due colpi) e alla caviglia destra (un colpo).

In sede di udienza di convalida del fermo lo (omissis) aveva ammesso gli addebiti, escludendo, tuttavia, di aver voluto uccidere il (omissis) e giustificando la sua condotta con il rifiuto opposto dalla vittima alla richiesta di fungere da mediatore tra esso indagato e tale (omissis), tra i quali era insorta una lite a causa di una donna (tale (omissis)).

1.1. Il Tribunale del riesame confermava la qualificazione giuridica di tentato omicidio operata dal G.I.P., contestata dalla difesa, desumendo l'idoneità e l'univocità degli atti dall'uso di un'arma da fuoco di rilevante calibro, dalla esplosione a distanza ravvicinata di ben quattro colpi e dalla direzione dei colpi stessi verso regioni corporee vitali (il primo, come detto, aveva attinto la vittima all'addome).

Trattavasi di indicatori al contempo sintomatici della sussistenza dell'*animus necandi*, quanto meno nella forma del dolo alternativo.

La circostanza che alcuni colpi avessero raggiunto parti non vitali, con una "progressione verso il basso" non era rilevante, come asserito dalla difesa, in quanto l'idoneità dell'azione non poteva essere condizionata dagli effetti concretamente verificatisi, ma andava apprezzata *ex ante*, tenendo conto delle circostanze in cui aveva operato l'agente.

Nella specie, era indubbio che, per il tipo di arma usata, per la direzione e la traiettoria dei colpi esplosi e per la prossimità dell'aggressore alla vittima, sussistessero idoneità e univocità dell'azione unitamente al dolo diretto di omicidio.

Come già accennato, veniva recepita la censura difensiva sulla contestata aggravante mafiosa, i cui presupposti venivano ritenuti insussistenti dal Collegio barese.

1.2. Per la gravità dei fatti e per la spiccata capacità criminale dell'indagato, doveva considerarsi giustificato il ricorso alla misura di massimo rigore al fine di salvaguardare le esigenze cautelari di cui alla lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo alla qualificazione giuridica di tentato omicidio e all'adeguatezza della misura applicata.

2.1. Il Tribunale del riesame, lungi dal considerare le censure difensive, si era limitato a riproporre le valutazioni del G.I.P., privilegiando, in modo assiomatico, la quantità degli elementi sintomatici dell'*animus necandi* e non la qualità della loro interazione in una dimensione complessiva.

Nella specie, la difesa aveva conferito maggior rilievo all'elemento relativo al puntamento dell'arma, in particolare alla "progressione verso il basso" dell'esplosione dei colpi, denotante una inequivocabile volontà di finalizzare l'azione al ferimento e non alla morte della vittima.

Laddove, infatti, l'intento fosse stato quello di uccidere la vittima, l'imputato per esplodere gli ultimi due colpi, a distanza ravvicinata, avrebbe alzato e non abbassato il puntamento dell'arma verso il torace o comunque verso zone vitali situate al di sopra del torace.

Travisamento ed erronea applicazione dell'art. 56 cod. pen. era dato rilevare con riguardo all'affermazione relativa ai "plurimi organi vitali effettivamente attinti", smentita dalla documentazione sanitaria indicativa di un solo colpo (il primo) che aveva attinto la vittima in regione addominale (dunque, vitale).

L'esposizione del provvedimento non lasciava, poi, comprendere se agli accertamenti sanitari fosse stato conferito il valore di un riscontro positivo o negativo della sussistenza dell'*animus necandi*.

Il Collegio, inoltre, era incorso in una confusione concettuale desumendo il requisito dell'univocità degli atti da quello dell'idoneità degli stessi.

Infine, i Giudici del riesame avevano omesso di rispondere alla censura difensiva volta a rilevare l'assenza di un concreto elemento impeditivo dell'evento.

2.2. Quanto al tema dell'adeguatezza della misura cautelare adottata, il provvedimento impugnato non aveva giustificato la necessità del ricorso alla misura di massimo rigore.

Il Giudice *a quo*, anziché valorizzare la costituzione spontanea dell'indagato e l'esclusione di due aggravanti, aveva fondato la motivazione esclusivamente sulla gravità del fatto, con ciò violando il dettato delle norme in materia cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, che ha ad oggetto esclusivamente l'imputazione di tentato omicidio, va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.

2. Con riguardo ai temi della qualificazione giuridica del fatto e della tipologia dell'elemento soggettivo configurabile, l'impugnazione sviluppa censure che ripropongono, mediante un tentativo di "rilettura" delle evidenze probatorie favorevole all'indagato, le stesse ragioni già esaminate e ritenute correttamente infondate dal Giudice del riesame nei termini sopra riportati (Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01; Sez. 5, n. 119333 del 27/1/2005, Giagnorio, Rv. 231708 - 01; Sez. 4, n. 5191 del 29/3/2000, Barone, Rv. 216473 - 01).

Tali censure, come detto, involgono, in particolare, gli elementi sintomatici della sussistenza dell'*animus necandi* anche nella declinazione del dolo alternativo, che risultano adeguatamente valorizzati dal Giudice *a quo* in conformità al consolidato insegnamento di questa Corte, secondo il quale "In mancanza di attendibile confessione, la prova del dolo omicida è normalmente e prevalentemente affidata alle peculiarità estrinseche dell'azione criminosa, aventi valore sintomatico in base alle comuni regole di esperienza, quali il comportamento antecedente e susseguente al reato, la natura del mezzo usato, le parti del corpo della vittima attinte, la reiterazione dei colpi, nonché tutti quei dati che, secondo *l'id quod plerumque accidit*, abbiano un valore sintomatico" (*ex multis*, Sez. 1, n. 30466 del 7/7/2011, Miletta ed altro, Rv. 251014).

Correttamente, quindi, il Collegio *de libertate* ha apprezzato, quali indicatori integranti i presupposti oggettivi e soggettivi del delitto di tentato omicidio, nel caso di specie, l'uso di un'arma da fuoco di rilevante calibro (revolver calibro 38 special), la pluralità dei colpi esplosi (quattro), la distanza ravvicinata fra offensore e vittima e la direzione dei colpi stessi verso regioni corporee vitali (addome).

La prospettata "progressione verso il basso" dei colpi esplosi quale circostanza sintomatica della mancanza dell'*animus necandi* e della conseguente intenzione della esclusiva volontà di ferire in capo allo *(omissis)* costituisce un argomento difensivo non solo involgente il piano del merito, ma anche del tutto scollegato dalle emergenze fattuali desumibili dall'ordinanza impugnata, prima fra tutte quella della postura assunta dalla vittima nel momento di essere attinta dai colpi, seduta sui gradini di un edificio; postura che implica, evidentemente, una netta riduzione delle distanze tra il busto e gli arti inferiori (essendo il corpo quasi accovacciato) e la conseguente, sostanziale, impossibilità di distinguere una direzione verso l'alto da una direzione verso il basso.

2.1. Manifestamente infondato è il rilievo per cui il Tribunale di Bari parrebbe aver concettualmente confuso l'univocità degli atti e l'idoneità dei medesimi, facendo discendere la prima dalla seconda.

Come noto, l'idoneità degli atti è il requisito primo per l'integrazione del tentativo di delitto, facendo gli atti inidonei venir meno, già *a priori*, ogni probabilità di realizzazione di esso.

L'idoneità, dunque, come ripetutamente affermato da questa Corte, è un parametro da valutarsi con un giudizio *ex ante* tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinare la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto da una norma incriminatrice (fra molte, Sez. 1, n. 27918 del 4/3/2010, Resa e altri, Rv. 248305 - 01).

Il requisito dell'univocità degli atti, viceversa, va accertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo (Sez. 1, n. 29101 del 18/6/2019, Musicò, Rv. 276401 - 01; Sez. 4, n. 7702 del 29/1/2007, Alasia e altro, Rv. 236110 - 01).

Ciò detto, occorre osservare che, presentando i descritti requisiti il tratto comune dell'attinenza alla dimensione della "materialità" del reato, per dover essere gli stessi desumibili dalla condotta posta in essere e dalle relative modalità, può accadere, in situazioni concrete, che una o più caratteristiche dell'azione possano essere apprezzate, al contempo, quali parametri significativi di idoneità e di univocità degli atti, senza che per questo possano confondersi le due categorie concettuali.

Venendo al caso di specie, è evidente che - come correttamente posto in rilievo dal Tribunale del riesame - l'esplosione di più colpi di arma da fuoco efficiente in direzione di un uomo a distanza ravvicinata possa essere apprezzata alla stregua di una sequenza di atti che rivelano, al contempo, l'adeguatezza causale dei medesimi rispetto alla determinazione di una concreta situazione di pericolo per il bene-vita e la direzione teleologica della volontà aggressiva dell'agente verso quello specifico bene giuridico, in particolare palesata dall'aver egli indirizzato i colpi esplosi verso zone corporee vitali.

3. Aspecifico per mancata correlazione con le argomentazioni svolte nell'ordinanza impugnata è il motivo dedotto in tema di adeguatezza della misura cautelare applicata.

Invero, contrariamente a quanto prospettato in ricorso, il Tribunale pugliese non ha limitato la valutazione sul rischio di recidiva alla gravità del fatto in contestazione, ma ha preso in considerazione, in modo del tutto congruo, anche elementi tratteggianti la personalità negativa e inaffidabile dell'indagato in relazione alla capacità di rispetto delle prescrizioni connesse ad eventuali misure gradate (precedente condanna per traffico di stupefacenti, contiguità al crimine organizzato desumibile dal possesso di un'arma clandestina).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Vanno eseguiti, a cura della cancelleria, gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
Roma, li 16 NOV. 2020

Il Consigliere estensore

Filippo Casa



Il Presidente

Angela Tardio

